

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 6	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - TESTO COORDINATO.-
21.05.2013	

L'anno Duemilatredici, il giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL SINDACO

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la "Concessione di Acqua del Pubblico Acquedotto" approvato Atto consiliare n.32 del 09/05/1994, esecutivo, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n.58 del 28/12/2007 e n.29 del 02/10/2008, tutte esecutive;

VISTA la Delibera Consiliare n.10 del 22/04/2013, esecutiva a termini di Legge, con la quale si è deciso:

<<1)-Per quanto in premessa esposto, l'art.29 e l'art.30, comma 3, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di acqua del pubblico acquedotto, sono modificati nei termini risultanti dall'unito elaborato allegato "A" alla presente.

2)-Dare atto che dopo l'approvazione delle modifiche suddette e l'esecutività del relativo atto, si farà luogo alla stesura del nuovo regolamento comunale con le modifiche apportate.

3)-Dare atto che le modifiche introdotte con il presente atto entreranno in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione approvativa.>>

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di procedere alla stesura di un testo coordinato del Regolamento suddetto con l'inserimento delle modifiche ed integrazioni apportate con gli atti consiliari suddetti e ciò al fine di averne una facile lettura e consultazione;

RIUTENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e Depurazione, approvato con Atto Consiliare n.57 del 22/11/2001, esecutivo;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15/03/1963, n.16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

- 1) Dare atto dell'unito testo coordinato del Regolamento Comunale per la "Concessione di Acqua del Pubblico Acquedotto", integrato e modificato con gli atti consiliari suddetti.
- 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza e disporre la sua pubblicazione sul sito on-line dell'Ente.

Il Redattore
F.to Geom. Favazzo Salvatore

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Giuseppe Fazio

IL SINDACO
F.to Avv. Vincenza Maccora



COMUNE DI SINAGRA (ME)

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE

DI ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

TESTO COORDINATO

Riferimenti Delibere Consiliari:

n.32 del 09/05/1994

n.58 del 28/12/2007

n.29 del 02/10/2008

n.10 del 22/04/2013

INDICE

TITOLO I	
Art. 1	ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA
Art.2	SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA
Art. 3	TIPO DI FORNITURE
Art. 4	DURATA DEI CONTRATTI
Art. 5	MODALITA' PER IL RECESSO DEI CONTRATTI
Art. 6	DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA
TITOLO II	FORNITURA AD USO PUBBLICO
Art. 7	IMPIANTI AD USO PUBBLICO A CARICO DEL COMUNE
Art. 8	PRELIEVI ABUSIVI
TITOLO III	FORNITURA AD USO PRIVATO
Art. 9	DIRITTO ALLA FORNITURA
Art. 10	DOMANDA DI FORNITURA
Art. 11	NORME PER LA FORNITURA
Art. 12	DIRITTO DI SOSPENSIONE O DI REVOCA DELLA FORNITURA
Art. 13	ONERI PER IL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 14	ONERI DERIVANTI DA PRESA PER UNICA UTENZA
Art. 15	ONERI DERIVANTI DA UNICA PRESA CON PIU' UTENZE
Art. 16	NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE
Art. 17	PROPRIETA' DELLE CONDOTTE
Art.18	MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE
Art.19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ABBANDONO DEI LOCALI
Art.20	QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO
Art.21	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Art.22	RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE
Art.23	USO DELL'ACQUA
Art.24	RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI
Art.25	INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONE DELL'UTENTE
Art.26	CATEGORIA DI UTENZA E TARIFFE
Art.27	BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATE
Art.28	TARIFFE PER BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATE
	ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - APPARECCHI DI MISURA
Art.29	MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA
Art.30	PAGAMENTI
Art.30 bis	RATEIZZAZIONI
Art.31	TIPI DI APPARECCHI DI MISURA - QUOTE FISSE E MANUTENZIONE
Art.32	POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
Art.33	GUASTI AGLI APPARECCHI
Art.34	VERBALE DI POSA DEL CONTATORE

Art.35	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
Art.36	LETTURA DEI MISURATORI
Art.37	IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
Art. 38	VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE
	NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 39	PRESCRIZIONI
Art. 40	INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE
Art. 41	COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E APPARECCHI
Art. 42	IMPIANTI DI POMPAGGIO
Art. 43	SERBATOI
Art. 44	MODIFICHE
Art.45	PERDITE – DANNI – RESPONSABILITA'
Art. 46	VIGILANZA
	DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47	INFRAZIONI E CONTRAVVENZIONI
Art. 48	IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE
Art.49	COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI
Art.50	DOMICILIO
Art.51	APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
Art.52	OBBLIGATORIETA'
Art.53	DEROGHE
Art.54	DECORRENZA
Tabella A	
Tabella B	

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO

TITOLO I

ART. 1

ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, ed è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua viene effettuata a deflusso libero e i consumi vengono determinati a mezzo di contatori. Sono ammesse forniture a *forfait* solo per bocche d'incendio.

ART. 3

TIPO DI FORNITURE

Le forniture si distinguono in:

- uso pubblico;
- uso privato.

ART. 4

DURATA DEI CONTRATTI

I contratti di fornitura, saranno validi per un anno e in mancanza della disdetta di cui al successivo art.5 essi si intenderanno rinnovati di anno in anno.

ART. 5

MODALITA' PER IL RECESSO DEI CONTRATTI

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare preavviso scritto almeno due mesi prima dalla scadenza annuale. Tuttavia il contratto cessa anche se non è stato notificato il preavviso di cui sopra, quando rientra nei casi di cui ai successivi artt. 12, 19 e 24 del presente regolamento.

ART. 6

DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II
FORNITURA AD USO PUBBLICO

ART. 7
IMPIANTI AD USO PUBBLICO A CARICO DEL COMUNE

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

- a) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- b) gli impianti per pubblici abbeveratoi;
- c) le bocche d'incendio impiantate sul suolo pubblico.

ART. 8
PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse, tubi di gomma o altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;
- d) di prelevare acqua dalle bocche d'incendio se non per l'utilizzazione specifica.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

TITOLO III
FORNITURA AD USO PRIVATO

ART. 9
DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate su tutto il territorio comunale, l'amministrazione, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per gli usi consentiti dal presente regolamento.

ART.10
DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, in bollo, e deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante.

Sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune, per il parere di competenza.

ART.11
NORME PER LA FORNITURA

Le forniture sono effettuate ai diretti interessati.

Nel caso di edifici in condominio con impianto di autoclave, con unico punto di fornitura a valle del recipiente di accumulo e con prese multiple a monte, i contratti di fornitura sono stipulati con ogni singola utenza servita nel condominio; il Comune si riserva di installare un apparecchio misuratore di controllo a valle degli stessi recipienti.

L'utente, che non abbia titolo di proprietà o equivalente sugli immobili da asservire per la realizzazione degli impianti, dovrà produrre una dichiarazione resa dal legittimo proprietario che attesti la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 12

DIRITTO DI SOSPENSIONE O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' nella facoltà del Comune sospendere in qualsiasi momento la fornitura per uso domestico in immobili ubicati in zone prettamente agricole, che siano domicilio occasionale e quando si verificano condizioni eccezionali di erogazione e di servizio.

ART. 13

ONERI PER IL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura, il richiedente dovrà provvedere al versamento anticipato delle spese preventivate per la realizzazione degli impianti.

ART. 14

ONERI DERIVANTI DA PRESA PER UNICA UTENZA

Sono a totale carico dell'utente gli oneri nascenti per l'apertura della presa e dal costo di realizzazione delle condotte, determinato dall'Ufficio Tecnico computando i lavori a misura e applicando i prezzi unitari di cui al vigente prezzario regionale, attuativo dell'art.31 della L.R. n.35/78; per quelle categorie di lavoro non riconducibili a nessuna delle voci di cui al menzionato "prezzario", saranno realizzate in economia, acquistando direttamente i materiali necessari e applicando, per i tempi occorrenti alla posa in opera, i costi della mano d'opera al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli oneri relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere occorrenti alla fornitura sono a carico dell'utente; restano invece a carico del Comune quando interessano acquedotti di nuova realizzazione, entro tre mesi dall'inizio del servizio ed esclusivamente per tratti che occupano proprietà della Provincia Regionale.

ART. 15

ONERI DERIVANTI DA UNICA PRESA CON PIU' UTENZE

Nel caso si verificano, contestualmente, più richieste di fornitura che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, possano essere effettuate da unica presa, gli oneri a carico degli utenti saranno determinati dallo stesso Ufficio Tecnico con l'applicazione dei costi unitari di cui al summenzionato prezzario regionale e con le modalità dell'allegato schema "A" al presente regolamento.

Il Comune si riserva, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica, di utilizzare per nuove opere di presa condotte realizzate a totale carico degli

utenti, senza che questi possano avanzare richieste di rimborso o risarcimento a qualunque titolo.

ART. 16

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la derivazione stessa. Qualunque lavoro di posa, riparazione, manutenzione e modifica delle condutture su suolo pubblico o, comunque, fino all'apparecchio misuratore compreso, è eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati, entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o convenzione, salvo casi di forza maggiore.

I lavori di scavo, rinterro, ripristino e ogni opera necessaria alle nuove installazioni, per spostamenti o integrale sostituzione di condutture e contatori, saranno realizzati a cura del Comune e a carico dell'utente, previo versamento dell'importo preventivato.

Il contatore sarà collocato nel punto più vicino alla strada in immediata adiacenza del muro frontale e in prossimità dell'immissione della condotta nello stabile, così come stabilito dall'art.32 del presente regolamento.

ART. 17

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte e le derivazioni trasversali fino al contatore, anche se costruite a spese dell'utente, sono di proprietà del Comune; resta all'utente il diritto per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte a valle del contatore con esso compreso.

ART. 18

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni, riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale sino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune.

E' pertanto vietato effettuare la manutenzione di cui sopra sotto pena del pagamento dei danni e di ogni altra azione da parte del Comune.

ART.19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ABBANDONO DEI LOCALI

In caso di cambio di domicilio, l'utente ed il subentrante devono dare comunicazione scritta al Comune, affinché siano espletati gli adempimenti connessi alla risoluzione del precedente contratto e alla stipula del nuovo.

L'utente, mancando a tale obbligo, rimane responsabile verso il Comune dei pagamenti dell'acqua che verrà consumata da chiunque altro e di ogni corrispettivo dovuto, nonché di qualsiasi danno.

L'utente che lascia i locali serviti deve dare avviso scritto al Comune, nei termini di cui all'art.5, per i provvedimenti relativi alla sospensione della fornitura e alla rimozione dei contatore.

ART. 20
QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Il quantitativo di acqua minimo garantito per utenza dal Comune viene fissato nella misura di cui all'allegata tabella "B".

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita dell'apparecchio misuratore.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

ART. 21
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore ovvero per necessità di lavori di manutenzione e ripristino della rete o ancora per insufficiente disponibilità d'acqua.

Pertanto le utenze, che per loro natura o esigenza richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli 42 e 43.

ART. 22
RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO
E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà; in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati, egli è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione.

ART. 23
USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare non può cederla a terzi.

ART.24
RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Il Comune revoca la fornitura, senza intervento di atto alcuno quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa, secondo i termini stabiliti nel successivo art.30, l'erogazione dell'acqua.

Si intende anche analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 19, 41 e 46 del presente regolamento.

Il Comune può risolvere il contratto di fornitura per inadempienza dell'utente agli obblighi convenuti ed a quanto previsto nei commi precedenti ai sensi dell'art.1456 del c.c.; l'utente inoltre è tenuto a versare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e maturati ed a risarcire gli eventuali danni.

ART. 25
INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONE DELL'UTENTE

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'equivalente importo fissato nella tabella "B" allegata al presente regolamento.

ART. 26
CATEGORIA DI UTENZA E TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) uso domestico, ivi compreso i locali destinati agli animali da cortile;
- b) industriale, artigianale, commerciale e temporaneo;
- c) uso pubblico;

Le tariffe di cui sopra sono fissate nell'allegata tabella "B" e il Comune può modificarle con proprio provvedimento ogni volta che norma di legge o esigenze oggettive lo richiedano.

ART. 27
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle, viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. Il Comune, a spese dell'utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazione.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risugellazione.

In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per cause d'incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi così come previsto nella allegata tabella "B". Il Comune non assume responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

ART. 28
TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito nella misura di cui alla allegata tabella "B" del presente regolamento.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - APPARECCHI DI MISURA

ART. 29
MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata nella quantità indicata dall'apparecchio misuratore,

considerando l'intero metro cubo rilevato alla lettura.
Per la determinazione delle tariffe di applicazione sui consumi si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.26 alla allegata tabella "B" al presente regolamento.

In caso di fornitura di acqua non potabile, la tariffa prevista nella tabella B allegata al suddetto regolamento viene ridotta nella misura del 50%, riferita al periodo di erogazione di acqua non potabile.(Delibera Consiliare n°29 del 02/10/2008)

ART. 30 PAGAMENTI

- 1) Gli utenti saranno avvisati dei termini entro cui dovrà essere effettuato il pagamento delle bollette mediante "avviso pubblico" all'Albo Pretorio del Comune e nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale.
- 2) **In caso di ritardo, il Comune ha il diritto di esigere, oltre agli interessi legali, le sanzioni, nella misura del 3,75% a quanto già dovuto a qualsiasi titolo per il primo mese di ritardato pagamento, del 6% entro l'anno e del 30% oltre l'anno. (Delibera Consiliare n°58 del 28/12/2007)**
- 3) **La morosità accertata determina in capo all'Ente il diritto di procedere alla riduzione della portata idrica mediante installazione, con spese a carico dell'utente, di apposito riduttore di portata. Il detto procedimento sarà attivato automaticamente dopo il 60° giorno successivo al termine ultimo previsto per il pagamento, previa notifica di preavviso. Resta salva e impregiudicata per l'Ente l'azione di rivalsa per il recupero delle spese di procedimento. Nel caso l'utente moroso non provveda, trascorsi ulteriori 60 gg. dall'installazione del dispositivo di riduzione di portata, a regolarizzare il pagamento di quanto dovuto al Comune si provvederà, senza alcun preavviso, alla sospensione dell'erogazione del servizio idrico. Nell'ipotesi di installazione di riduttore di portata si provvederà al distacco dalla rete di eventuali serbatoi di accumulo.**
- 4) L'utente moroso non può pretendere, a qualsiasi titolo, risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.
- 5) In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le eventuali ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune a tutela dei suoi diritti.
- 6) Eventuali reclami su errori di conteggio o di lettura dei contatori non danno diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti.
- 7) Il reclamo, debitamente motivato e giustificato, darà diritto all'utente al relativo rimborso.

ART. 30 BIS RATEIZZAZIONE

- ✓ **Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile, con funzioni dirigenziali, del servizio Economico-Finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per cartelle di pagamento o avvisi bonari del canone acqua e relativi oneri accessori, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano entro l'ultimo giorno di ciascun mese, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al passo degli interessi legali.**

- ✓ Sono rateizzabili importi non inferiori a € 200,00. La durata del piano rateale non può eccedere mesi 6 (sei). Solo per importi superiori ad € 200,00 tale durata può essere fissata per un massimo di anni 2 (due). In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.
(Delibera Consiliare n°58 del 28/12/2007)

ART. 31

TIPI DI APPARECCHI DI MISURA-QUOTE FISSE E MANUTENZIONE

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato. Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previo preavviso e giustificati motivi. Gli apparecchi forniti dal Comune sono di proprietà degli utenti, i quali sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o ignoti. In sede di stipula del contratto l'utente si impegna al pagamento del canone fisso e di manutenzione, come stabilito nella allegata tabella "B".

ART.32

POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune.

A monte del contatore dovranno essere collocati, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una idonea valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto.

Di norma tali apparecchi verranno installati in immediata adiacenza del muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile, posto entro nicchia a muro con sportello di ferro verniciato, alluminio anodizzato o simile da collocarsi a cura e spese dell'utente.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora esso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

L'utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie di cui detiene le chiavi.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o da personale esterno autorizzato.

Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sugello di garanzia piombato apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla sanzione amministrativa di cui al successivo art.47.

L'utente dovrà corrispondere una indennità fissata nella allegata tabella "B" per il ripristino dei sigilli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

ART. 33
GUASTI AGLI APPARECCHI

Nel caso di guasti o danni, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché possano essere accertate eventuali responsabilità di terzi.

La sostituzione del contatore, fornito dal Comune, è a carico dell'utente, il quale riceverà l'addebito del relativo costo sulla bolletta dell'anno in cui la sostituzione ha avuto luogo.

In casi eccezionali comprovati da apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, la sostituzione del contatore sarà a carico del Comune, previa adozione di apposita ordinanza sindacale.

ART.34
VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio.

ART. 35
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

ART.36
LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi viene eseguita annualmente; sarà cura del Comune dare idonea pubblicità circa i giorni in cui si esegue tale servizio.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore per cause imputabili all'utente, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo che sarà stata effettuata la necessaria lettura.

I consumi, rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel corrente anno, anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

ART.37
IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, l'arresto, o la non leggibilità dello stesso, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio o il medesimo sia illeggibile, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi precedenti o susseguenti più prossimi a quello

di dubbio funzionamento o del verificarsi della illeggibilità del misuratore. In caso di assoluta mancanza dei riferimenti come sopra indicati, per la determinazione del relativo tributo, si conteggerà per intero la quantità giornaliera prevista dalla tariffa base.

Quando sia accertata manomissione, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a cinque volte il quantitativo minimo annuale garantito dal precedente art.20 e vigono le modalità di applicazione delle tariffe di cui alla tabella "B" del presente regolamento.

ART.38

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere al Comune, con lettera scritta accompagnata dal deposito di cui alla tabella "B" del presente regolamento, le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1° comma del presente articolo.

Se invece dalla verifica si accerta l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune introita, a titolo di rimborso spese, il deposito effettuato dall'utente.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART.39

PRESCRIZIONI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, e comunque dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie, dal punto di vista tecnico ed igienico, sugli impianti interni prima che siano posti in servizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sono comunque da osservarsi le norme stabilite negli articoli seguenti.

ART.40

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, entro cortili e su aree scoperte, devono essere collocate ad una profondità non inferiore a ml. 0,50 dal piano di campagna, a sufficiente distanza ed a quota superiore dei canali di smaltimento delle acque di rifiuto. Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non essere danneggiate, lontano da superfici riscaldate ed in particolare lontano da camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile osservare quanto stabilito dal precedente comma, i tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica adeguatamente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno ml. 1,00 dal perimetro dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, un rubinetto di interruzione.

ART. 41

COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto.

E' in egual modo vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrina senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetti a galleggianti.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 42

IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata.

E', in ogni caso, vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Comune, il quale, può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 43

SERBATOI

Nel caso che si renda necessario l'accumulo dell'acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, allo scopo di impedirne il ritorno per sifonamento.

Non potranno essere installati serbatoi aventi capacità superiore a lt. 1.000.

ART. 44

MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni; l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che vengono all'uopo prefissati gli aggiustamenti richiesti.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione

fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli.
Inoltre questi non può reclamare danni né essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 45
PERDITE - DANNI - RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione dei propri impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, indipendentemente dalla causa che le ha prodotte, né il Comune può essere chiamato a rispondere direttamente o indirettamente, dei danni che possono derivare da eventuali difetti negli impianti interni.

ART. 46
VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto a fare ispezionare dal proprio personale gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli impianti misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua, fino a che le verifiche possono avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.

Ciò non dà diritto a richiesta di compensi o di indennizzi da parte degli utenti. Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47
INFRAZIONI E CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Costituiscono contravvenzione le infrazioni e i divieti di cui agli artt. 6, 8, 18 - comma 2°, 23, 32 - comma 8°, 37 comma 2°, 41, 42 - comma 2° e 43 - comma 2° del presente regolamento.

Ai contravventori sarà applicata una multa non inferiore a € 77,47 e non superiore a € 154,94.

ART. 48
IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

I dipendenti del Comune sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 49
COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Per qualsiasi comunicazione, informazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente all'Ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura, controllo ed esazioni, ne agli operai.

ART. 50
DOMICILIO

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato dallo stesso in sede di stipula del contratto.

ART.51
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 52
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, ne avranno visione; esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 53
DEROGHE

Sono ammesse deroghe all'art.13 del presente regolamento solo nei casi in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti e sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento in *toto* dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto comunale.


Pertanto, l'esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti, può essere affidata all'utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

ART.54
DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione nelle modalità di cui al 2° comma dell'art.157 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, vigente in Sicilia.

TABELLA - A -

Resta così fissato, nei casi di cui all'art.15, il criterio generale di determinazione della spesa per la regolarizzazione degli allacci da parte del singolo utente:



SCHEMA DI RIFERIMENTO	
UTENTE N.1	$\frac{1}{4}$ costo tratto A-B + costo tratto B-1
UTENTE N.2	$\frac{1}{4}$ costo tratto A-B + $\frac{1}{3}$ costo tratto B-C + costo tratto C-2
UTENTE N.3	$\frac{1}{4}$ costo tratto A-B + $\frac{1}{3}$ costo tratto B-C + $\frac{1}{2}$ costo tratto C-D + costo tratto D-3
UTENTE N.4	$\frac{1}{4}$ costo tratto A-B + $\frac{1}{3}$ costo tratto B-C + $\frac{1}{2}$ costo tratto C-D + costo tratto D-E-4

TABELLA - B -

1	<p>Il canone annuale per nolo contatore e diritti accessori (rimborso spese per lettura dei consumi ed esazione bollette, posa in opera e sostituzione del contatore, verifiche e manutenzione) I.V.A. compresa, è fissato come segue:</p> <p>A)-Uso domestico, pubblico, industriale, artigianale, commerciale e temporaneo:</p> <p>a)-per consumo minimo fino a 160 mc.....</p> <p>b)-per consumo oltre 160 mc</p>	<p>€ 23,25</p> <p>€ 30,99</p>
2	<p>Il quantitativo annuale minimo garantito, per tipologia di utenza e così fissato:</p> <p>A)-Uso domestico.....</p> <p>B)-Uso commerciale, industriale, artigianale, e temporaneo.....</p> <p>C)-Uso pubblico.....</p>	<p>mc 160</p> <p>mc 200</p> <p>mc 160</p>
3	<p>Per i consumi e le eccedenze si applicano le seguenti tariffe I.V.A. compresa:</p> <p>A)-Uso domestico</p> <p>a)-tariffa ordinaria, sino a 160 mc/anno.....</p> <p>b)-1[^] eccedenza: da 161 mc/anno a 200 mc/anno.....</p> <p>c)-2[^] eccedenza: oltre 200 mc/anno.....</p> <p>B)-Uso commerciale, industriale, artigianale e temporaneo:</p> <p>a)-tariffa ordinaria, sino a 200 mc/anno.....</p> <p>b)-eccedenza: oltre i 200 mc/anno.....</p> <p>C)-Uso pubblico</p> <p>a)-tariffa ordinaria: sino a 160 mc/anno.....</p> <p>b)-1[^] eccedenza: da 161 mc/anno a 200 mc/anno.....</p> <p>c)-2[^] eccedenza: oltre 200 mc/anno.....</p>	<p>€/mc 0,31</p> <p>€/mc 0,78</p> <p>€/mc 1,04</p> <p>€/mc 0,31</p> <p>€/mc 1,04</p> <p>€/mc 0,31</p> <p>€/mc 0,78</p> <p>€/mc 1,04</p>
4	<p>Bocche antincendio, I.V.A. compresa:</p> <p>a)-diritto fisso annuale.....</p> <p>b)-addebito per presunto consumo e ripristino sigilli.....</p>	<p>€ 7,75</p> <p>€ 25,83</p>
5	<p>Apertura e chiusura di presa.....</p>	<p>€ 7,75</p>
6	<p>Deposito verifica misuratori.....</p>	<p>€ 25,83</p>
7	<p>Ripristino sigilli misuratori.....</p>	<p>€ 10,33</p>
8	<p>Fornitura misuratore, limitatore di portata + diritto di allaccio, I.V.A. compresa:</p> <p>a)-uso domestico.....</p> <p>b)-uso commerciale, industriale, artigianale e temporaneo ...</p> <p>c)-uso pubblico.....</p>	<p>€ 46,49</p> <p>€ 61,98</p> <p>€ 61,98</p>

P A R E R E

(Art.12 Legge regionale 23.12.2000, n.30)

Ai sensi dell'art.12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, in ordine alla regolarità **TECNICA**, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Li, 21.05.2013

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL' AREA CONTABILE
- F.to Rag. Giuseppe FAZIO -

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-VISTI gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-05-13 al 06-06-13

Dalla Residenza Municipale, _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE